



# **Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

**Reperibilità 3928836510 - 3206889937**

---

**Coordinamento Nazionale:** c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 66**

**Roma, 30 marzo 2012**

Oggetto: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Si pubblica la nota prot. n. 119/5/460/MM/SB/I del Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della Formazione – Ufficio I – Affari Generali – inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale del personale e della formazione

Ufficio primo -- Affari generali

Prot. n.119/5/ 460 /MM/SB/I

Roma, 28 MAR. 2012

**ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE**

**CGIL FP**

**CISL FPS**

**UIL PA**

**CONFSAL/UNSA**

**CIDA/UNADIS**

**DIRSTAT**

**RdB PI**

**FLP**

**FEDERAZIONE INTESA**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota redatta dall'Ufficio V -  
Pensioni, inviata agli Uffici giudiziari per la divulgazione a tutto il personale.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Il direttore amministrativo

Dr.ssa Marta Merendino





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale del personale e della formazione

Ufficio V - Pensioni

Prot. n. 4069

Roma, li 26 MAR. 2012

Al Sig. Primo Presidente della Corte  
Suprema di Cassazione ROMA

Al Sig. Procuratore Generale presso la  
Corte Suprema di Cassazione ROMA

Al Sig. Presidente del Tribunale  
Superiore delle Acque Pubbliche ROMA

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia  
ROMA

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg.ri Procuratori Generali della Repubblica  
presso le Corti di Appello

Loro SEDI

Ai Sigg.ri Commissari per la liquidazione degli  
Usi civici

Loro SEDI

<b>OGGETTO</b>	D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 c.d. "decreto salva Italia"- art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni- <b>Circolare della Presidenza Consiglio Ministri n. 2 dell'8/3/2012</b> <b>Circolare INPS n. 37 del 14/3/2102.</b>
----------------	---

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio studi Consulenza trattamento Personale, in data 8/3/2012, ha diramato una circolare (la n.2) -che si allega in copia - con la quale ha esplicitamente fornito i necessari chiarimenti sulla questione in epigrafe indicata.

Nell'ultima parte del paragrafo 1 della predetta circolare si è asserito che "gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale".

In merito a ciò, l'INPS ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale), in data 14/3/2012, ha diramato una propria circolare, la n. 37, avente per oggetto: " Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge



29 dicembre 2011 n. 216 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP”.

Punti salienti della prima delle due circolari sono i paragrafi: 2 “Limiti di età per la permanenza in servizio” e 3 “Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro”.

Punto nodale del paragrafo 2 è l’assunto ove esplicitamente è detto: “ per i dipendenti che, alla data del **31 dicembre 2011**, hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – c.d. “quota”), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. “finestra) continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l’accesso al trattamento precedente e non può trovare applicazione la nuova disciplina che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti “ *che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento*” (combinato disposto dei commi 5 e 6).

**Pertanto, questa Amministrazione “nell’anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni, (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o, comunque, dei requisiti previsti per la pensione”**

Alla luce di quanto sopra, la circolare 1334 del 30/1/2012, per le parti difformi da quanto espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve considerarsi superata, dovendo trovare applicazione l’interpretazione più restrittiva sopra ricordata.

Altro principio di non poco conto è quello ove è detto che “ nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell’art.24 citato”

In merito, poi, a quanto richiamato al paragrafo 3 sul “trattenimento in servizio” si rappresenta che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art.72 del decreto legge n.112 del 2008 **Per una informativa più dettagliata , si rimanda alla circolare della Funzione Pubblica.**

Per quanto concerne, inoltre, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro va ribadito che il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale è rimasto invariato nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma previgente a detto D.L. (compimento dei 40 anni di anzianità contributiva),

In merito, infine, agli istituti che hanno attinenza alla materia pensionistica ( ad es.equo indennizzo, pensione privilegiata,totalizzazione, ecc,) si rimanda a quanto esplicitamente indicato nella circolare n.37 dell’INPS che si allega in copia.

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto perché ne venga reso edotto tutto il personale sia degli uffici giudiziari sia degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Si ringrazia per la collaborazione.

In assenza del Direttore Generale

Stante l’urgenza  
Luigi BIRRITTERI  
Capo Dipartimento

